BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
658
9

Digitized by Google

658-9

SEZIONE

CIRCOLO PENSIERO AZIONE

FONDATA IN MARASSI

IL

22 Dicembre 1872

GENOVA 1873
Stabilimento degli Artisti Tipografi
Via Giustiniani, N. 17.

CERTIFICATO D' AMMISSIONE

Numero del Registro

Noi sottoscritti certifichiamo che il Socio

dell' età d' anni di professione
nativo di dimorante
è stato ammesso
nella Sezione in qualità di Socio
cui ha pagato la tassa d' inscrizione in L. It.
come pure ha pagato il costo del presente libretto in L. It. il giorno

Lo stesso s' impegna sulla sua parola d' onore di osservare fedelmente il presente Regolamento, e di uniformarsi strettamente a tutte le deliberazioni che verranno prese dalla maggioranza.

Marassi, addì

Il Consiglio Direttivo

STATUTO

Art. 1. — Colla data del 22 Dicembre 1872 è fondata una sezione del Circolo *Pensiero* e *Azione* nei comuni contermini orientali di Genova.

Art. 2. — Essa ha per iscopo di diffondere i principii e le dottrine di Giuseppe Mazzini, ed ha per base la Libertà, l' Eguaglianza e l' Umanità.

Art. 3. — Sono ammessi a far parte della Sezione tutti que' cittadini, i quali abbiano oltrepassato l' età d' anni quindici (15), siano riconosciuti onesti e laboriosi, ed abbiano fatto adesione al presente Statuto.

I padri possono presentare i propri figli inferiori all' età suddetta, ma non potranno avere nè voto deliberativo, nè consultivo.

Art. 4. — Coloro che desiderano essere ammessi a far parte della Sezione devono essere proposti da

un Socio della stessa al Consiglio Direttivo, il quale deciderà entro 10 giorni dell' accettazione o reiezione del medesimo.

Art. 5. — Il Consiglio Direttivo inscriverà nella Sezione il candidato, secondo le norme stabilite nell' articolo precedente, con obbligo di riferirne alla prima Assemblea Generale, onde col suo voto sanzionare l' accettazione.

Art. 6. — Il candidato la cui dimanda d' ammissione fosse respinta dal Consiglio Direttivo potrà appellarsene all' Assemblea Generale, che deciderà inappellabilmente.

Art. 7. — Saranno radiati dal ruolo dei Socii, coloro che contravvenissero alle norme prescritte negli articoli 2.° e 3.°

Art. 8. — La Sezione pur non dimenticando quali fraterni legami di solidarietà e di affetto, stringano la Patria nostra alle altre nazioni sorelle, pronta a coadiuvarne con ogni mezzo che le riesca possibile il progresso nella via della Libertà, rivolgerà in modo precipuo le sue cure all' Italia, lavorando ad agevolarne ed accrescerne gl' interessi morali e materiali ed a renderla Libera, Una ed Indipendente.

Non sarà escluso dalla sua azione l' occuparsi degli interessi amministrativi dei contermini orientali liguri della provincia di Genova.

Art. 9. — La Sezione si adopera a raggiungere lo scopo prefisso con mezzi morali e materiali, compatibilmente alle forze di cui potrà disporre.

Art. 10. — La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto di cinque (5) membri, i quali si divideranno le attribuzioni fra loro, cioè: Presidenza, Amministrazione, Verbali, Corrispondenza e Finanze.

Il Consiglio è incaricato dell' amministrazione e dell' esecuzione delle deliberazioni, e ciascun membro è responsabile delle sue attribuzioni.

Art. 11. — Il Consiglio Direttivo è eletto nell' adunanza ordinaria di Gennaio e dura in carica un anno, ma può essere revocato prima, per infrazioni allo Statuto, od altri atti che possano tornar di danno all' Istituzione.

Art. 12. — Ciascun associato è tenuto a versare una quota mensile, che si dividerà in tre categorie, di L. 2, L. 1, L. 0,50.

Sarà pure obbligato ad un diritto d' ammissione che non potrà essere minore di L. 0,50.

La diversità delle categorie non porta alcuna differenza nei doveri e nei diritti degli associati.

Art. 13. — Il potere deliberativo è esercitato dalla Sezione radunata in Assemblea Generale.

Art. 14. — La Sezione terrà adunanze ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie sono mensili, ed avranno luogo al secondo mercoledì d' ogni mese alle ore 8 pom. nel locale della Sezione.

Le adunanze straordinarie avranno luogo allorchè concorrano cause speciali e riconosciute d' urgenza, o dietro domanda motivata e sottoscritta almeno da dieci soci.

Art. 15. — Le adunanze ordinarie sono convocate a norma del precedente articolo, e le adunanze straordinarie dal Consiglio Direttivo a mezzo di avvisi inseriti sui giornali di Genova.

Le deliberazioni, sia di assemblee ordinarie, che di straordinarie, adottate, a termini degli articoli precedenti, saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16. — Il Consiglio Direttivo presenterà alle Adunanze ordinarie di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre i rendiconti trimestrali e un rendiconto annuale alla fine di Dicembre.

Art. 17. — I rapporti della Sezione col Circolo saranno regolati da un apposito regolamento interno discusso ed approvato dalla Sezione con intervento della rappresentanza del Circolo.

Art. 18. — Il presente Statuto è stato discusso ed approvato dall' Assemblea Costituente del 22 Dicembre 1872, ed andrà in vigore il 1.° di Gennaio 1873. Non potrà subire modificazione e revisione che nel mese di Dicembre d' ogni anno.

MESI	ANNI					ANNOTAZIONI
	1873	1874	1875	1876	1877	
Gennaio .						
Febbraio						
Marzo. .						
Aprile. .						
Maggio .						
Giugno .						
Luglio .						
Agosto .						
Settembre						
Ottobre .						
Novembre						
Dicembre						

MESI	ANNI					ANNOTAZIONI
	1878	1879	1880	1881	1882	
Gennaio .						
Febbraio						
Marzo. .						
Aprile. .						
Maggio .						
Giugno .						
Luglio .						
Agosto .						
Settembre						
Ottobre .						
Novembre						
Dicembre						

205331